



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

Modello di organizzazione, gestione e controllo

*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”
ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001*

C.d.A. del 25.03.2024

Sommario

1	PARTE GENERALE	7
1.1	Modifiche e aggiornamento del Modello.....	7
2	CAMERA DI COMMERCIO ITALO GERMANICA - AHK ITALIEN	8
3	TIPOLOGIA DI REATI DISCIPLINATI.....	9
3.1	Reati in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione	9
3.2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	10
3.3	Delitti di criminalità organizzata.....	11
3.4	Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo	11
3.5	Delitti contro l'industria e il commercio	12
3.6	Reati societari.....	12
3.7	Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....	12
3.8	Reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	13
3.9	Reati contro la personalità individuale.....	13
3.10	Reati di abuso di mercato	13
3.11	Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	14
3.12	Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e auto-riciclaggio	14
3.13	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	14
3.14	Delitti in materia di diritto d'autore	14
3.15	Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.....	15
3.16	Reati ambientali	15
3.17	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	16
3.18	Razzismo e Xenofobia	16
3.19	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	16
3.20	Reati tributari	16
3.21	Contrabbando	17
3.22	Delitti contro il patrimonio culturale	17

3.23	Reati transazionali in tema di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, riciclaggio e tratta di emigrati	18
4	APPARATO SANZIONATORIO	18
4.1	Le sanzioni pecuniarie amministrative	18
4.2	Le sanzioni interdittive	19
4.3	Confisca e pubblicazione della sentenza	20
4.4	Inosservanza delle sanzioni interdittive	20
4.5	Delitti tentati	20
4.6	Reati commessi all'estero	21
5	L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	21
6	LINEE GUIDA A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DEL MODELLO	23
7	ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI CAMERA.....	23
7.1	Il <i>risk assessment</i> condotto da Camera	23
7.2	Evoluzione e adozione del Modello.....	23
7.3	Funzione del Modello.....	24
7.4	Aggiornamento del Modello	24
7.4.1	Attività propedeutiche	24
7.5	Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione	25
7.6	Struttura.....	25
8	ORGANISMO DI VIGILANZA	25
8.1	Compiti e responsabilità dell'organismo di vigilanza	25
8.2	Composizione dell'Organismo di vigilanza e segnalazioni	26
9	DIFFUSIONE DEL MODELLO	27
10	SISTEMA DISCIPLINARE	28
10.1	Procedimento sanzionatorio.....	29
10.2	Misure nei confronti del personale dipendente	29
10.3	Dirigenti	29
10.4	Misure nei confronti di consulenti, partner e fornitori	30
1	PARTE SPECIALE	31
1.1	Struttura ed obiettivi	31
2	REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	32

2.1	Ipotesi di reato	32
2.2	Individuazione delle attività a rischio	33
2.3	Individuazione delle funzioni coinvolte	34
2.4	Presidi organizzativi	34
3	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	34
3.1	Ipotesi di reato	34
3.2	Individuazione delle attività a rischio	35
3.3	Individuazione delle attività di rischio	35
3.4	Presidi organizzativi	35
4	REATI SOCIETARI	36
4.1	Ipotesi di reato	36
4.2	Individuazione delle attività a rischio	37
4.3	Individuazione delle funzioni coinvolte	37
4.4	Presidi organizzativi	38
5	REATI DI RICICLAGGIO	38
5.1	Ipotesi di reato	38
5.2	Individuazione delle attività a rischio	39
5.3	Individuazione delle funzioni coinvolte	39
5.4	Presidi organizzativi	39
6	REATI COMMESSI CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	39
6.1	Ipotesi di reato	40
6.2	Individuazione delle attività di rischio	40
6.3	Individuazione delle funzioni coinvolte	40
6.4	Presidi organizzativi	40
7	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	41
7.1	Ipotesi di reato	41
7.2	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	42
7.3	Individuazione delle funzioni coinvolte	42
7.4	Presidi organizzativi	42
8	REATI AMBIENTALI	42
8.1	Ipotesi di reato	42

8.2	Individuazione delle attività di rischio	43
8.3	Individuazione delle funzioni coinvolte	43
9	REATI TRIBUTARI	43
9.1	Ipotesi di reato	43
9.2	Individuazione delle attività di rischio	44
9.3	Individuazione delle funzioni coinvolte	44
9.4	Presidi organizzativi	44

DEFINIZIONI

“Attività e/o Area a Rischio”: attività svolte da Camera di Commercio Italo-Germanica – AHK Italien nel cui ambito possono in linea di principio essere commessi i reati di cui al D. Lgs 231/2001 così come identificate nella Parte Speciale del presente documento;

“Autorità”: si intendono le Autorità di Vigilanza e altre Autorità;

“Camera”: Camera di Commercio Italo-Germanica – AHK Italien;

“Codice” o **“Codice Etico”**: il Codice Etico della Camera;

“Collaboratori”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Camera sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;

“Consulenti” e **“Fornitori”**: controparti contrattuali di Camera sia persone fisiche sia persone giuridiche con cui Camera stipuli una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, finalizzata all’acquisizione di beni e/o servizi;

“D. Lgs. 231/2001” o **“Decreto”**: il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;

“Destinatari”: (i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di Camera o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo della società; (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;

“Dipendenti” o **“Personale dipendente”**: tutti i dipendenti di Camera (compresi i dirigenti);

“Disposizioni interne”: insieme dei Regolamenti e delle norme interne adottate da Camera;

“Gruppo”: si intende Camera di Commercio Italo-Germanica, Dual Concept e DEinternational;

“Modello”: il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs 231/2001 e adottato da Camera con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;

“Operazione Sensibile”: operazione nell’ambito delle Aree a Rischio di cui alla Parte Speciale;

“Organi Sociali”: Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori;

“P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche le Autorità di Vigilanza e le Autorità fiscali, oltre che la Pubblica Amministrazione di Stati esteri (vedi Allegato);

“Reati”: i reati ricompresi nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001

“Regolamento disciplinare”: documento contenente le norme disciplinari di Gruppo;

“Soggetti apicali”: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Camera, nonché le persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo della stessa.

“Organismo di Vigilanza” (o **“OdV”** o **“Organismo”**): organo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento.

1 PARTE GENERALE

Il D. Lgs. 231/2001 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") ha inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali. Con tale Decreto, pertanto, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa degli enti, anche privi di personalità giuridica, per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si affianca a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto e sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria, mentre per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive (quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi ed il divieto di pubblicizzare beni e servizi), nonché la confisca e la pubblicazione della sentenza. Tali misure, inoltre, possono essere applicate all'Ente nel corso delle indagini, in via cautelare, qualora il giudice penale ravvisi l'esistenza di gravi indizi in merito alla responsabilità dell'Ente e il pericolo di reiterazione del reato.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.1 Modifiche e aggiornamento del Modello

Il presente Modello di organizzazione e gestione è soggetto a periodiche verifiche, soprattutto in ottica di efficacia rispetto agli obiettivi per i quali è stato predisposto e di garanzia di effettiva attuazione di quanto previsto dal Modello stesso. In questa attività di verifica il ruolo principale è svolto dall'Organismo di Vigilanza (istituto di seguito dettagliatamente descritto), che potrà avvalersi, in proposito, dell'apporto informativo a lui fornito dalle strutture interne aziendali.

Eventi che possono determinare la revisione del Modello sono i seguenti:

- il manifestarsi di significative violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello (o nelle procedure da esso richiamate), tali da evidenziare, anche indirettamente, una vulnerabilità rispetto al rischio di commissione di un determinato reato;
- variazioni intervenute nell'organizzazione dell'Azienda o nei processi aziendali, laddove le une e/o le altre richiedano un aggiornamento della "mappatura" delle tre entità: rischio da

- reato – Soggetti o UU.OO. sensibili – processi/sottoprocessi sensibili e, conseguentemente, una verifica delle norme, dei protocolli e dei controlli da prevedere a protezione del rischio;
- modifiche o integrazioni al D.Lgs. 231/01 attuate dal Legislatore, con introduzione di nuovi reati-presupposto (precedentemente non compresi nell'ambito) o con interventi di modifica rispetto a reati già previsti dal Decreto.

In tutti i casi, a prescindere dalla motivazione che ha innescato il processo di revisione del Modello, vengono replicate le tre fasi operative che hanno portato alla prima stesura del Modello, già precedentemente descritte.

Ogni intervento di revisione del Modello è seguito dalle fasi di approvazione e pubblicazione di seguito trattate.

Si precisa che non costituisce “revisione del Modello” la semplice modifica di uno o più dei documenti da esso richiamati (referenziati nella Sezione speciale del presente documento). Coloro che, nell'applicazione di quanto previsto dal presente Modello, si trovano a dover far riferimento ai documenti da esso richiamati, sono tenuti ad accedere all'ultima versione degli stessi disponibile all'interno della intranet aziendale.

2 CAMERA DI COMMERCIO ITALO GERMANICA - AHK ITALIEN

La Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) è un'associazione di imprese che agisce su incarico del Ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco per promuovere le relazioni economiche tra aziende italiane e tedesche. Attiva dal 1921, riunisce dai grandi gruppi tedeschi alle piccole e medie imprese italiane, dalle filiali di multinazionali ai singoli imprenditori e professionisti.

Con ca. 800 soci e più di 70 collaboratori nella sede di Milano, è la più grande Camera di Commercio estera e associazione bilaterale in Italia. La Camera di Commercio Italo-Germanica è parte integrante della più ampia rete di rappresentanze dell'economia tedesca all'estero composta da più di 130 tra Camere di Commercio, enti e delegazioni presenti in tutto il mondo.

Le funzioni assolve dalla AHK Italien sono:

- rappresentanza ufficiale dell'economia tedesca in Italia
- attività associativa
- supporto all'internazionalizzazione delle imprese
- promozione della formazione duale sul modello tedesco

Attraverso la società di servizi DEinternational Italia, offre un'ampia gamma di servizi e attività di consulenza per l'internazionalizzazione del business delle aziende. DEinternational Italia propone soluzioni a 360 gradi per l'analisi, l'inserimento e il consolidamento delle imprese su entrambi i mercati, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze strategiche e alle possibilità finanziarie delle piccole e medie imprese.

Dal 2015 è attiva la società di formazione Dual.Concept, specializzata nella promozione e nell'erogazione di percorsi di formazione professionale duale sul modello tedesco sull'intero territorio italiano, nella ricerca e selezione del personale e in sviluppo organizzativo.

Tutte le iniziative sono sviluppate da un team di specialisti che, con un'ampia offerta di servizi, eventi e pubblicazioni, rende AHK Italien il partner ideale per le imprese intenzionate a inserirsi o a rafforzare la propria presenza in Germania o in Italia.

3 TIPOLOGIA DI REATI DISCIPLINATI

Inizialmente circoscritto a fattispecie di reato a danno delle Pubbliche Amministrazioni, il Decreto è stato successivamente esteso ad altre tipologie. Di seguito viene riportato l'elenco dei reati attualmente destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, si tratta nello specifico di:

3.1 Reati in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione

Artt. 24 e 25, Reati nei confronti della P.A.¹

- *malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)²*;
- *indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)³*;
- *frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)⁴*;
- *truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.)⁵*;
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*;
- *frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)⁶*;
- *frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)⁷*;
- *peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)⁸*;
- *peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)⁹*;
- *concussione (art. 317 c.p.)¹⁰*;
- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)¹¹*;
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)*;
- *circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)*;
- *corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*;
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)*;
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*;

¹ Come da ultimo novellati dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 e dalla Legge n. 3 del 2019 e dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

² Come da ultimo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.

³ Come da ultimo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.

⁴ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁵ Così come novellato dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 10 aprile 2018 n.36.

⁶ Così come modificato dall'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 10 aprile 2018 n. 36.

⁷ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁸ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁹ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹⁰ Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

¹¹ Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

- *pene per il corruttore (art. 321 c.p.);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della C.E.E. o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e altri stati esteri (art. 322-bis c.p.)¹²;*
- *abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)¹³;*
- *traffico di influenze illecite (art. 346 – bis c.p.)¹⁴;*
- *turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);*
- *turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).*

3.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24-bis, Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- *documenti informatici (art. 491-bis c.p.);*
- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)¹⁵;*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)¹⁶;*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)¹⁷;*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);*
- *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);*
- *delitto di ostacolo alla vigilanza per la sicurezza nazionale cibernetica. (art. 1, comma 11 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito in legge il 18 novembre 2019, n.133).*

¹² Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o) n. 2 e n. 3 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

¹³ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹⁴ Da ultimo introdotto con la Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

¹⁵ Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

¹⁶ Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

¹⁷ Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

3.3 Delitti di criminalità organizzata

Art. 24-ter, Delitti di criminalità organizzata:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- promozione, organizzazione, finanziamento etc. dell'immigrazione clandestina (art. 12 D.Lgs. n. 286/98);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d. P.R. n. 309/90);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.)¹⁸.

3.4 Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Art. 25-bis, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

¹⁸ Cfr. art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, così come novellato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2 del D. Lgs. 10 Agosto 2018, n. 104.

3.5 Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25-bis.1, Delitti contro l'industria e il commercio:

- *turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);*
- *illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.);*
- *frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);*
- *frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);*
- *contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).*

3.6 Reati societari

Art. 25-ter, Reati societari:

- *false comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.);*
- *fatti di lieve entità (art. 2621 bis c. c.);*
- *false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c. c.);*
- *false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c. c.);*
- *impedito controllo (art. 2625 c. c. così come modificato dal D.lgs. 39/2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE);*
- *indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c. c.);*
- *illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c. c.);*
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c. c.);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.);*
- *omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);*
- *formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*
- *indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c. c.);*
- *corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)¹⁹;*
- *istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)²⁰;*
- *illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *aggiotaggio (art. 2637 c.c.);*
- *ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).*

3.7 Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 25-quater, Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- *associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine*

¹⁹ Come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, che ha altresì introdotto il reato di "Istigazione alla corruzione" e dall'art. 1, comma 5, lett. a) della Legge 9 gennaio 2019, n.3.

²⁰ Abrogato ultimo comma dall'art. 1, legge 9 gennaio 2019 n. 3.

- democratico (art. 270-bis c.p.);*
- *assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);*
 - *arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);*
 - *organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.);*
 - *addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);*
 - *condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);*
 - *attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.);*
 - *atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);*
 - *sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);*
 - *istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);*
 - *misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15.12.1979, n. 265 conv. con l. 6.2.1980, n. 15) nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

3.8 Reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25-quater.1, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

3.9 Reati contro la personalità individuale

Art. 25-quinquies, Delitti contro la personalità individuale:

- *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*
- *prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);*
- *pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);*
- *detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)²¹;*
- *pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);*
- *iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);*
- *tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);*
- *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)²²;*
- *adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).*

3.10 Reati di abuso di mercato

Art.25-sexies, Abusi di mercato

- *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di*

²¹ Così come novellato dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

²² Da ultimo inserito con modifiche dalla l. n. 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016.

- altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. n. 58 del 1998 ²³);*
- *manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998).*

3.11 Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Art. 25-septies, Reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.)²⁴ e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 590 e 583 c.p.)²⁵, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

3.12 Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e auto-riciclaggio

Art. 25-octies, Reati di ricettazione (art. 648 c.p.)²⁶, riciclaggio (art. 648-bis c.p.)²⁷ e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)²⁸ e, da ultimo, auto-riciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)²⁹.

3.13 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 25-octies, Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti³⁰

- *indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter)³¹;*
- *detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater);*
- *frode informatica (art 630-ter)³²;*
- *trasferimento fraudolento di valori, (art. 512-bis c.p.).*

3.14 Delitti in materia di diritto d'autore

Art.25-novies, Delitti in materia di diritto d'autore:

- *in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies l. 22 aprile 1941, n. 633).*

²³ Come modificato, al pari dell'art. 185, dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 107 e dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

²⁴ Così come modificato dall'art. 12, comma 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 .

²⁵ Così come modificato dall'art. 12 comma3 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3.

²⁶ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

²⁷ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

²⁸ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

²⁹ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

³⁰ Introdotta dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184. L'articolo 25-octies.1 prevede la responsabilità dell'ente anche nel caso di commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale (salvo che non costituisca più grave reato).

³¹ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184.

³² Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184.

3.15 Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria

Art. 25-decies, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (cfr. art. 377 bis c.p.).

3.16 Reati ambientali

Art. 25-undecies, Reati ambientali³³:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.);
- reati di cui all'art. 137 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;
- reati di cui all'art. 256 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- reati di cui all'art. 257 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;
- reati di cui all'art. 258 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- reati di cui agli artt. 259 e 260³⁴ della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;
- reati di cui all'art. 260-bis della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;
- reati di cui all'art. 279 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali e superamento dei valori limite di emissioni;
- reati di cui agli artt. 1, 2, 3-bis e 6 della Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- reati di cui all'art. 3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze lesive indicate dalla tabella A allegata alla medesima Legge n. 549/1993
- reati di cui agli artt. 8 e 9 della Legge n. 202 del 6 novembre 2007, correlati all'inquinamento provocato dalle navi.

³³ Come da ultimo novellati dalla legge 22 maggio 2015 n. 68.

³⁴ Richiamo da intendersi riferito all'art. 452 quaterdecies c.p. ai sensi dell'art. 7 ex D. Lgs. 21/2018.

3.17 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 25-duodecies, Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286)³⁵.

Reati richiamati rispettivamente, dall'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286/1998.

3.18 Razzismo e Xenofobia

Art. 25-terdecies, Razzismo e Xenofobia

Articolo aggiunto dalla Legge n. 167, 20 novembre 2017, richiamante l'art. 3, comma 3-bis, Legge 13 ottobre 1975, n. 654³⁶).

3.19 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Art. 25-quaterdecies, Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Il riferimento è ai reati di cui agli articoli 1 e 4, Legge n. 401/1989 che disciplinano rispettivamente:

- Art. 1: "Frode in manifestazioni sportive",
- Art. 4: "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa".

3.20 Reati tributari

Art. 25-quinquiesdecies, Reati tributari.

Articolo che richiama i seguenti delitti previsti dal D. Lgs 74/2000:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 2-bis);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 2-bis);*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10);*
- *delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11).*

Inoltre, in attuazione della c.d. Dir. "PIF" 2017/1371, l'articolo è stato integrato con i seguenti reati qualificati e di rilievo transfrontaliero:

- *dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)³⁷;*
- *omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)³⁸;*

³⁵ Come da ultimo novellato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161.

³⁶ Richiamo da intendersi riferito ora all'art. 604 bis c.p. 3° comma, ai sensi dell'art.7, D. Lgs, 21/2018.

³⁷ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

³⁸ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

- indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)³⁹.

3.21 Contrabbando

Art. 25-sexiesdecies, Contrabbando⁴⁰

- *nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);*
- *nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);*
- *nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);*
- *nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);*
- *nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);*
- *per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);*
- *nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);*
- *nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);*
- *nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);*
- *nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);*
- *di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943);*
- *circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943);*
- *associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943);*
- *altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943);*
- *circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).*

3.22 Delitti contro il patrimonio culturale

Art. 25-septiesdecies, Delitti contro il patrimonio culturale⁴¹.

- *Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);*
- *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);*
- *Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);*
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);*
- *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);*
- *Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);*
- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);*
- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);*
- *Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.);*

³⁹ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁴⁰ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁴¹ Introdotto con Legge 9 marzo 2022, n. 22.

Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici⁴².

- *Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);*
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)*

3.23 Reati transazionali in tema di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, riciclaggio e tratta di emigrati

Legge n. 146 del 16 marzo 2006, Reati transazionali in tema di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, riciclaggio e tratta di emigrati.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'ente collettivo può essere chiamato a rispondere anche dei reati-presupposto commessi all'Estero, qualora:

- sia ivi commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi del cit. art. 5, comma 1;
- l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- ricorrano le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che l'autore-persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

4 APPARATO SANZIONATORIO

Il Decreto elenca le sanzioni applicabili in caso di accertamento della sussistenza di un illecito amministrativo dipendente da reato, il quale conserva natura amministrativa pur conseguendo alla condanna di un giudice penale. Il Decreto distingue quattro generi di sanzione:

- la sanzione amministrativa pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

4.1 Le sanzioni pecuniarie amministrative

La sanzione amministrativa pecuniaria segue la condanna della società per un illecito amministrativo dipendente da reato. L'entità della sanzione pecuniaria è rimessa alla determinazione del Giudice, nell'osservanza dei criteri dettati dal Decreto; in particolare, l'importo è calcolato su un sistema a "quote", non inferiori a cento né superiori a mille, a ciascuna delle quali è attribuito un valore fisso (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37).

Nello stabilire il numero di quote componenti la sanzione pecuniaria, ed in definitiva l'ammontare della stessa, il Giudice valuterà

⁴² Introdotto con Legge 9 marzo 2022, n. 22.

- (i) la gravità del fatto costituente reato;
- (ii) il grado di responsabilità della società;
- (iii) l'attività dalla medesima posta in essere per eliminarne o attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti ed, infine;
- (iv) le condizioni economiche e patrimoniali della società al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

Pur essendo esclusa la possibilità di pagamento in misura ridotta, il Decreto disciplina casi di riduzione della sanzione pecuniaria:

- (i) alla metà, qualora il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la società non ne abbia conseguito vantaggio o ricavato un vantaggio minimo;
- (ii) da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la società provvede all'integrale risarcimento del danno ed elimini le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperata in tal senso), ovvero adotti un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati della specie di quello verificatosi;
- (iii) dalla metà ai due terzi, qualora ricorrano entrambe le condizioni di cui ai punti che precedono.

Si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo qualora la società sia responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva.

4.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dell'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, cumulabili alla sanzione pecuniaria - ad eccezione dei casi in cui quest'ultima possa essere ridotta - possono essere applicate esclusivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- (i) siano espressamente previste per il reato per cui si procede;
- (ii) la Società abbia tratto dal reato un profitto rilevante ed il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- (iii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Decreto stabilisce l'applicazione della sanzione interdittiva prevista per l'illecito più grave qualora la Società risulti responsabile di una pluralità di reati commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva. Al contrario, le sanzioni interdittive non sono suscettibili di applicazione qualora la Società, anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento:

- (i) abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperata in tal senso);
- (ii) abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato per la confisca, ovvero;
- (iii) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando un Modello idoneo a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi. L'applicazione delle sanzioni interdittive è, altresì, esclusa nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la Società non ne abbia conseguito vantaggio o ricavato un vantaggio minimo.

Le sanzioni interdittive hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, benché nei casi più gravi possano eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi; possono, inoltre, essere applicate in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità della Società e fondato pericolo di reiterazione.

4.3 Confisca e pubblicazione della sentenza

A seguito dell'applicazione di una sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, a spese della Società, su uno o più giornali ovvero mediante affissione nel Comune ove la Società ha la sede principale. Con la sentenza di condanna, il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, salvo la parte che possa essere restituita al danneggiato.

Le sanzioni amministrative si prescrivono nei termini previsti dalla data di consumazione del reato, mentre l'inosservanza delle medesime può comportare la reclusione da sei mesi a tre anni per l'autore materiale della trasgressione nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria e di misure interdittive ulteriori nei confronti della Società.

4.4 Inosservanza delle sanzioni interdittive

Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'Ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, viene sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni.

4.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di tentativo di commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono modificate da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e Soggetti che agiscono in suo

nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

4.6 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare esente da sanzioni una situazione criminologica che possa introdurre a facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. I presupposti della responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un Soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso);
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto non proceda nei confronti dell'Ente, pur alla luce delle condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale.

5 L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, ha previsto una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri di aver adottato le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la commissione di Reati da parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un'adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell'Ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei Reati previsti dal Decreto; l'accertata esistenza di un'efficiente ed efficace organizzazione esclude la "colpa" dell'Ente e rende ad esso inapplicabili le previste sanzioni.

In particolare, gli artt. 6 e 7 del Decreto offrono all'Ente l'opportunità di una possibile esclusione della propria responsabilità, disciplinando le condizioni al verificarsi delle quali l'Ente non risponde del reato commesso dai soggetti individuati nell'art. 5.

Introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6 del Decreto – rubricato "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'Ente" – prevede che "se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'Ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)".

Diversamente, per i "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente" il successivo art. 7 statuisce che "nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". Nel caso di Reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, pertanto, sarà la pubblica accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità dell'Ente, che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte delle persone fisiche preposte dall'Ente a tali attività.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i Reati di cui al decreto.

Il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure adeguate a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'adozione del Modello può servire – oltretutto ad escludere in radice la responsabilità dell'Ente – se adottato prima dell'apertura del dibattimento, ad evitare all'Ente l'applicazione delle più gravi sanzioni interdittive (art. 17, lett. b) e a determinare una sensibile riduzione delle pene pecuniarie (art. 12, secondo comma, lett. b, e terzo comma). Anche la semplice dichiarazione di voler predisporre ed attuare tali modelli, unitamente alle altre condizioni enunciate nel citato art. 17, può giustificare la sospensione delle misure cautelari interdittive eventualmente adottate in corso di causa (art. 49, primo comma); misure destinate poi ad essere del tutto revocate in caso di effettiva attuazione del Modello e delle altre richiamate condizioni (art. 49, quarto comma; art. 50, primo comma). Infine, l'adozione del Modello può avere luogo anche a sentenza di condanna già emessa, al fine di ottenere la conversione delle sanzioni interdittive (art. 78).

Ai fini di idoneità, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze, "in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati":

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'efficace attuazione del Modello, inoltre, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia nei confronti dei soggetti apicali che dei soggetti sottoposti all'altrui direzione.

6 LINEE GUIDA A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DEL MODELLO

Come previsto dal D. Lgs. 231/2001 nonché dal relativo Regolamento di attuazione emanato con D.M. 26 giugno 2003 n. 201, i modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

Nella predisposizione del presente Modello Camera si è pertanto ispirata alle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” di Confindustria come di volta in volta aggiornate ed integrate a seguito dell'introduzione di nuove fattispecie di reato (ultima edizione giugno 2021), nonché ai “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231” predisposte da un gruppo di lavoro multidisciplinare istituito tra ABI, Confindustria, Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

7 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI CAMERA

7.1 Il risk assessment condotto da Camera

Camera ha condotto un'attività di ricognizione interna dei rischi finalizzata alla:

- individuazione delle attività sensibili e loro approfondimento;
- raccolta ed analisi di documenti societari e organizzativi che, integrata da incontri di approfondimento sulle evidenze emerse in sede di analisi della documentazione aziendale e sulle modalità di svolgimento delle Operazioni Sensibili, ha consentito di valutare l'idoneità delle contromisure in atto.

A valle del completamento dell'analisi, realizzata da parte del Gruppo di Lavoro composto dai membri dell'Organismo di Vigilanza di AHK Italien oltre che da consulenti di Nexen SpA, è stato alimentato un data base che raccoglie le informazioni relative alle “attività sensibili” alla commissione di reati e al relativo livello di rischio (lordo e “residuo”). Gli approfondimenti hanno altresì alimentato la Parte Speciale del presente documento.

7.2 Evoluzione e adozione del Modello

Come evidenziato dalle stesse Linee Guida di Confindustria, è evidente che l'insieme delle norme, dei regolamenti e dei controlli interni alla società, nonché la sottoposizione all'esercizio costante della vigilanza da parte delle Authority preposte, costituiscono anche un prezioso strumento a

presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli enti.

Camera ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto del Gruppo – affinché tengano comportamenti corretti e lineari – anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

7.3 Funzione del Modello

Il Modello è costituito dal sistema delle deleghe, procedure ed attività di controllo che hanno l'obiettivo, oltre che la regolamentazione dei fatti aziendali, la riduzione del rischio che vengano commessi dei Reati da parte di soggetti legati a vario titolo a Camera.

In particolare, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello Camera si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- contribuire alla conoscenza, al suo interno, dei Reati previsti dal Decreto e delle attività che presentano un rischio di realizzazione degli stessi;
- diffondere al suo interno conoscenza delle attività che presentano un rischio di commissione dei Reati e delle regole interne che disciplinano le stesse attività;
- determinare piena consapevolezza nel potenziale autore del reato che comportamenti contrari alla legge e alle disposizioni interne sono condannati da Camera in quanto, nell'espletamento della missione aziendale propria e del Gruppo, essa intende attenersi ai principi di legalità, correttezza, diligenza e trasparenza;
- assicurare una organizzazione e un sistema dei controlli adeguati alle attività svolte da Camera e garantire la correttezza dei comportamenti dei soggetti apicali, dei dipendenti e dei collaboratori.

7.4 Aggiornamento del Modello

7.4.1 Attività propedeutiche

Per poter definire il Modello (e i relativi aggiornamenti), Camera ha svolto (e intende svolgere) una serie di attività, e precisamente:

- identificazione e valutazione delle attività a rischio di compimento dei Reati;
- censimento degli ambiti aziendali in cui si svolgono attività a rischio rispetto alle diverse tipologie di reato considerate;
- analisi dei presidi organizzativi (assetto organizzativo, codici, procedure, poteri conferiti, regole di condotta, sistemi di controllo) in essere atti a ridurre la possibilità di commissione dei Reati.

7.5 Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

È attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello e, in esito al suo costante monitoraggio, di proporre eventuali modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti dello stesso al fine di garantirne l'effettività e l'efficacia.

7.6 Struttura

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale", in cui si riassumono i principali contenuti del Decreto, e da una "Parte Speciale", in cui vengono individuate le diverse attività di Camera che presentano un potenziale rischio di commissione delle differenti tipologie di reato contemplate nel Decreto e le procedure e/o regole interne finalizzate a prevenire il compimento di tali Reati.

Sono parti sostanziali del Modello e ne costituiscono documenti integranti gli allegati "Criteri per la classificazione dei soggetti come pubblici o privati". Costituisce inoltre parte integrante del Modello, il Codice Etico di AHK; esso riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che il Gruppo riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza dei propri esponenti e di tutti i suoi dipendenti, nonché di coloro che, anche dall'esterno, cooperano al perseguimento dei fini aziendali e del Gruppo.

8 ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1 Compiti e responsabilità dell'organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza concorre alla prevenzione dei Reati cui al Decreto, attraverso la vigilanza sull'efficace funzionamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo e sull'osservanza delle regole e delle procedure da questo previste, curandone il relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e deve essere caratterizzato, grazie alla sua composizione collegiale, di requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità di azione. In termini generali, i compiti e le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza consistono in:

- individuare e proporre opportuni interventi inerenti al Modello organizzativo – struttura organizzativa, sistemi informatici, processi, procedure, regole - atti a prevenire la commissione dei Reati previsti dal Decreto;
- vigilare sul funzionamento del Modello organizzativo, relativamente agli ambiti di cui al Decreto;
- vigilare sull'osservanza delle regole e delle procedure, ai fini della prevenzione dei Reati previsti dal Decreto.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, la durata in carica dei membri che lo compongono e i criteri di sostituzione sono dettagliati nel Regolamento OdV che è parte integrante del Modello 231.

8.2 Composizione dell'Organismo di vigilanza e segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza deve avere caratteristiche quali:

- personale dedicato di adeguata professionalità;
- poteri di acquisizione e di richiesta di informazioni da e verso ogni livello e settore operativo di Camera;
- indipendenza, nella sua composizione collegiale, da responsabilità di gestione aziendale;
- autonomia rispetto al potere di direzione e coordinamento dei vertici aziendali.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza, di natura collegiale, è la seguente:

- un esponente del vertice aziendale
- il/la responsabile del settore Norme & Tributi di DEInternational
- un membro esterno, dotato di significative esperienze e conoscenze in ambito 231/01, in qualità di Coordinatore.

È causa di ineleggibilità ovvero di decadenza dalla carica, l'intervento di sentenza di condanna (o di patteggiamento), pur se non passata in giudicato, per avere commesso uno dei Reati di cui al Decreto, ovvero un reato che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

L'Organismo di Vigilanza è dotato dei mezzi organizzativi e finanziari adeguati al proficuo esercizio della specifica funzione.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere tutte le informazioni concernenti le attività e i processi potenzialmente soggetti al rischio di commissione dei Reati previsti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza è destinatario dei flussi informativi relativi all'attuazione del Modello di organizzazione e gestione e del Codice Etico, secondo i canali di informazione attivati in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 231/01.

I Dipendenti della Società e, in particolare, i "Responsabili interni della fornitura dei flussi informativi ex D.Lgs. 231/01" individuati all'interno dell'Azienda (di seguito, per brevità: "Responsabili flussi informativi 231") hanno l'obbligo di trasmettere all'Organismo di Vigilanza quanto segue:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla Pubblica Amministrazione dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti (cfr. articolo 8 del D.Lgs. 231/01), per uno o più dei reati previsti dal medesimo decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti relativamente ad un procedimento giudiziario per uno o più dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- i rapporti redatti dai Responsabili di ogni unità organizzativa aziendale, dai quali possano emergere fatti, atti e condotte, anche omissive, potenzialmente rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;

- le notizie relative all'instaurazione ed alla conclusione di procedimenti disciplinari, ivi comprese le sanzioni irrogate ed i provvedimenti di archiviazione, relativi alla violazione del Modello di organizzazione e gestione.

Inoltre, al fine di garantire il corretto esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato, da chiunque ne abbia contezza, di ogni notizia attinente:

- all'attuazione del Modello all'interno della Società, anche con riferimento all'applicazione dei protocolli;
- all'eventuale esistenza di aree di attività prive del tutto o in parte di regolamentazione;
- alle eventuali lacune del sistema;
- all'individuazione di potenziali anomalie nell'applicazione del Modello;
- alle proposte di integrazione o modifiche da apportare alle procedure operative o al Modello stesso;
- al compimento di operazioni straordinarie da parte della Società;
- alle violazioni o sospette violazioni del Modello, delle procedure ivi richiamate e del Codice Etico.

Tutte le comunicazioni inviate all'Organismo di Vigilanza di AHK Italien devono avere forma scritta e possono essere inoltrate tramite e-mail, all'indirizzo odv231@ahk.it o tramite lettera indirizzata al Coordinatore dell'OdV presso la sede di Camera.

La suddetta casella di posta elettronica è accessibile ai Componenti dell'OdV ed è resa inaccessibile a terzi.

Con riferimento invece alle segnalazioni di cui alla Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, recepita in Italia dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (segnalazioni "whistleblowing"), AHK Italien ha emanato un'apposita procedura cui si rimanda. Le segnalazioni devono essere effettuate per il tramite della piattaforma messa a disposizione da DIHK ([DIHK Integrity Line](#)). L'Organismo di Vigilanza è informato dal Comitato Etico DIHK, tempestivamente in caso di segnalazioni che presentino risvolti in ambito 231/01, anche solo potenziali, e in ogni caso su base annuale relativamente all'eventuale ricezione di segnalazioni.

9 DIFFUSIONE DEL MODELLO

La selezione, l'adeguata formazione e la costante informazione dei Dipendenti e Collaboratori in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

Tutti i Destinatari devono avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali Camera ha inteso perseguirli, approntando un sistema di procedure e controlli.

Negli accordi o nei contratti che vengono stipulati con Consulenti devono essere inserite opportune clausole che consentano all'azienda di risolvere il rapporto qualora emergano comportamenti da parte degli stessi non in linea con le norme del Modello.

Camera, conformemente a quanto previsto dal Decreto, definisce un piano di comunicazione finalizzato a diffondere ed illustrare il Modello a tutti i Destinatari. Il Modello ed i relativi aggiornamenti, inoltre, sono pubblicati sul sito internet di Camera.

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle relative disposizioni interne. Tutti i programmi di formazione hanno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del Decreto, degli elementi costitutivi il Modello organizzativo, delle singole fattispecie di reato previste dal Decreto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei Reati.

La partecipazione ai programmi di formazione da parte di Dipendenti e Collaboratori è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'Organismo di Vigilanza.

La mancata partecipazione ai programmi di formazione può comportare l'applicazione delle sanzioni in conformità a quanto previsto dal Regolamento disciplinare.

All'Organismo di Vigilanza è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

10 SISTEMA DISCIPLINARE

Elemento qualificante del Modello e – insieme – condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti coloro che operino per conto di Camera è la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare qualsiasi violazione delle disposizioni e delle procedure organizzative in esso contenute.

Al riguardo l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale/amministrativo: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di combattere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, radicando nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con Camera la consapevolezza in ordine alla ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione o tentativo di violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati.

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello, compromette il rapporto fiduciario tra Camera ed i propri Amministratori, Revisori, Dipendenti, Consulenti, Collaboratori a vario titolo, clienti, Fornitori, Partner commerciali e finanziari. Tali violazioni saranno dunque perseguite da Camera con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento disciplinare, in modo adeguato e proporzionale.

10.1 Procedimento sanzionatorio

Spetta ai soggetti previsti dal Regolamento disciplinare di Camera, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri o delle regole previsti nel presente Modello.

L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, del Regolamento disciplinare, della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

L'Organismo di Vigilanza espone i risultati delle indagini svolte al Consigliere Delegato.

Per quanto riguarda il Personale dipendente, le procedure di contestazione delle infrazioni al presente Modello e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.

10.2 Misure nei confronti del personale dipendente

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali che tutto il Personale è tenuto ad osservare sono disciplinate da Camera e disponibili sulla intranet aziendale e/o sul database informativo di Camera, ai quale si accede dalle postazioni di lavoro in dotazione a ciascun Dipendente.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Modello e dal Codice Etico costituiscono illeciti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei Dipendenti – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato da Camera, ossia:

- richiamo verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.
- Il sistema disciplinare è soggetto a verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

10.3 Dirigenti

In caso di violazione accertata del Codice Etico o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello ad opera di uno o più dirigenti di Camera, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione, circostanziandola, al Consigliere Delegato, il quale contesterà per iscritto l'addebito chiedendo gli opportuni chiarimenti al/ai dirigenti e assegnando allo/agli stesso/i un termine a difesa di dieci giorni. Qualora la gravità della violazione accertata sia tale da mettere in dubbio la prosecuzione stessa del rapporto di lavoro ex art. 2119 cod.civ. – per giusta causa - o ex art. 2118 - giustificato motivo

soggettivo – si dovrà darne tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle opportune misure.

10.4 Misure nei confronti di consulenti, partner e fornitori

Ogni comportamento posto in essere da Consulenti, Partner, Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento derivino danni a Camera.

1 PARTE SPECIALE

1.1 Struttura ed obiettivi

La “Parte Speciale” del Modello fornisce una breve descrizione dei Reati contemplati nei seguenti articoli del Decreto nonché nella L. 146/06 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”), ed in particolare:

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico

Art. 24-*bis* (ex L. 48/2008 Art. 7) Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24-*ter* Delitti di criminalità organizzata

Art. 25 Concussione e corruzione

Art. 25-*bis* (ex D.L. 350/2001, Art. 6) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 25-*bis*.1 Delitti contro l’industria e il commercio

Art. 25-*ter* Reati societari (Legge 27 maggio 2015, n. 69, Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”)

Art. 25-*quater* Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (ex L. 7/2003, art. 3)

Art. 25-*quater*. 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (ex L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8)

Art. 25-*quinquies* Delitti contro la personalità individuale

Art. 25-*sexies* Abusi di mercato

Reati introdotti dalla legge 16 marzo 2006 n. 146 “Ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle nazioni unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001” (G.U. dell’11 aprile 2006)

Art. 25-*septies* (ex D. LGS. 81/2008, Art. 300) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 25-*octies* (ex D. LGS. 231/2007, Art. 63) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Art. 25-*octies*. 1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 25-*novies* Delitti in materia di violazione del diritto d’autore

Art. 25-*decies* Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Art. 25-*undecies* Reati ambientali

Art. 25-*duodecies* Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 25-*terdecies* Razzismo e xenofobia

Art. 25-*quaterdecies* Frode in competizioni sportive. Esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Art. 25-*quinquiesdecies* Reati tributari

Art. 25-*sexiesdecies* Contrabbando

Art. 25-*septiesdecies* Delitti contro il patrimonio culturale

Art. 25-*duodevicies* Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Per ogni tipologia di reato sono state identificate le attività a Rischio e le Funzioni nell'ambito delle quali tali Reati potrebbero essere commessi, nonché i possibili Presidi Organizzativi finalizzati alla prevenzione di ciascuna tipologia di reato. Si precisa che nel documento sono riportati solo i reati che sono stati giudicati potenzialmente applicabili al contesto societario, tenuto conto delle attività svolte.

I Presidi Organizzativi potranno essere costituiti da:

“REGOLAMENTAZIONE”, ossia l'insieme delle disposizioni interne volte a disciplinare i processi lavorativi;

“PROCEDURE”, ossia l'insieme delle procedure adottate da Camera per la gestione ed il controllo dei processi lavorativi, con particolare riferimento ai processi del Sistema Gestione Qualità a fini ISO 9001:2015 (SGQ), che permea le attività del Gruppo, che è oggetto di costante manutenzione e aggiornamento e di verifiche, sia interne, sia da parte dell'Ente di certificazione che ne garantiscono l'idoneità;

“SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI”, articolato in:

- controlli di linea
- controlli di secondo livello (audit del Sistema di Qualità)

“CONTROLLI ESTERNI”: controlli periodici del Collegio dei Revisori. Verifiche di DIHK. Ispezioni del Ministero Federale tedesco per l'Economia e l'Energia.

2 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente “Parte Speciale” del Modello Organizzativo si riferisce ai Reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra Camera e la Pubblica Amministrazione.

2.1 Ipotesi di reato

Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, estraneo alla pubblica amministrazione, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318, 320 e 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga data o promessa a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta per compiere ovvero per avere compiuto un atto del suo ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 320 e 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga data o promessa a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare, per

aver omesso o ritardato, un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per una finalità corruttiva qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. (corruzione per un atto di ufficio e/o corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) siano commessi al fine di favorire o danneggiare una parte in un procedimento civile, penale o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e allo stesso modo chi dà o promette denaro o altra utilità.

Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

Truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p. comma 2 n. 1)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti di cui all'articolo 640 c.p. (truffa) riguardino contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

2.2 Individuazione delle attività a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. In allegato al presente Modello sono riportati i criteri per la classificazione dei soggetti rientranti nella P.A..

Tenuto conto dell'operatività di Camera costituiscono ipotesi di condotte illecite riconducibili alle Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto le seguenti:

- impiego difforme dalla destinazione vincolata dei contributi, delle sovvenzioni, e/o dei finanziamenti pubblici;
- alterazione del contenuto della documentazione da inviare agli enti pubblici per la richiesta di finanziamenti pubblici/ erogazioni pubbliche (contributi erogati dal Ministero Federale tedesco per l'Economia e l'Energia o da altri enti, nazionali o sovranazionali)
- alterazione o contraffazione della documentazione richiesta per eventuali assunzioni agevolate o per i contratti di apprendistato e di inserimento e per la successiva verifica del rispetto dei presupposti e delle condizioni;
- alterazione o contraffazione della documentazione necessaria al fine di ottenere accreditamento per organizzazione seminari, fornitura servizi, ecc.;

- promessa di denaro o altra utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o magistrati, anche realizzate tramite terzi, finalizzata a ottenere un vantaggio illecito (Operazioni sensibili: acquisto di beni e servizi, assunzione di personale, gestione di omaggi e liberalità, etc.)

2.3 Individuazione delle funzioni coinvolte

Tenuto conto dell'operatività di Camera le Funzioni ritenute più specificamente a rischio sono:

- Gestione dei rapporti con enti finanziatori;
- Gestione acquisti e spese;
- Gestione Amministrativa, contabile e fiscale;
- Gestione delle risorse umane.

2.4 Presidi organizzativi

I presidi organizzativi posti in essere da Camera, che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

- Codice Etico;
- Regolamento Disciplinare
- Manuale organizzativo.

PROCEDURE

- Processi del Sistema Gestione Qualità;
- Sistema delle deleghe e criterio della doppia firma.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

- Controlli di linea;
- Verifiche del Sistema Qualità;
- Controlli del Collegio dei Revisori e della società di revisione;
- Audit della Camera di commercio tedesca;
- Audit del Ministero tedesco dell'economia.

3 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

3.1 Ipotesi di reato

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati. In particolare, sono ricomprese le seguenti fattispecie.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui alcuna delle falsità previste dal Capo III, Titolo VII, Libro II del Codice Penale ("falsità in atti") riguardi un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria.

3.2 Individuazione delle attività a rischio

Tenuto conto dell'operatività di Camera costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto le seguenti attività:

- sottrazione di credenziali per l'accesso a banche dati esterne, protette da misure di sicurezza, allo scopo di ottenere informazioni commerciali o confidenziali;
- falsificazione delle informazioni trasmesse ai dipendenti (es. cedolini, Modello CUD, ecc.);
- accesso a banche dati esterne, allo scopo di ottenere informazioni commerciali riservate.

3.3 Individuazione delle attività di rischio

Le Funzioni ritenute più specificamente a rischio sono:

- Gestione Risorse Umane;
- Sistemi informativi.

3.4 Presidi organizzativi

I presidi organizzativi che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

- Codice Etico;
- Regolamento Disciplinare;
- Gestione del personale.

PROCEDURE

- Processo gestione presenze e cedolini mensili;
- Sistema gestione qualità - Processi IT.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controlli di linea.

CONTROLLI ESTERNI

Attività esternalizzata a Consulente del lavoro.

4 REATI SOCIETARI

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

4.1 Ipotesi di reato

Articolo 2635 c.c. [Corruzione tra privati]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Articolo 2635 bis c.c. [Istigazione alla corruzione tra privati]

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa"

Art. 2621 c.c. [False comunicazioni sociali] (nuovo art. in vigore dal maggio 2015)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la

stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 2621-bis [Fatti di lieve entità]

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). - Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621e 2621-bis».

Art. 2625, comma 2 c.c. Impedito controllo

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri Organi Sociali o alle società di revisione, e cagionano un danno ai soci.

Art. 2629-bis Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società che viola gli obblighi di comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.

4.2 Individuazione delle attività a rischio

Costituiscono situazioni di particolare attenzione in riferimento alle suddette fattispecie di reato le seguenti attività:

- redazione e pubblicazione di documenti societari (es. bilanci e situazioni economiche infrannuali); risultano attività "delicate" in particolare quelle inerenti alla rappresentazione in bilancio di fatti materiali rilevanti quali voci di bilancio;
- alterazione o contraffazione del bilancio d'esercizio per aggiudicarsi i contratti aventi evidenza pubblica per la cui stipulazione è prevista la presentazione del bilancio medesimo;
- gestione dei rapporti con la Società di revisione e con il Collegio Sindacale;
- utilizzo delle deleghe di spesa non corretto;
- offerta di denaro o altra utilità a un privato per una finalità corruttiva qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- gestione delle fatturazioni attive o passive.

4.3 Individuazione delle funzioni coinvolte

A fronte di tali attività, le Aree di AHK ritenute più a rischio sono quelle relative a:

- Gestione acquisti e spese;
- Contabilità e bilancio;
- Governo.

4.4 Presidi organizzativi

I presidi organizzativi posti in essere e che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

- Codice Etico;
- Poteri di firma dei Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori e relativi controlli gerarchici e funzionali;
- Deleghe e poteri di spesa definiti;
- Normativa civilistica e fiscale vigente

PROCEDURE

- Procedure del SGQ;
- Procedura Bilancio;
- Procedura di selezione e qualifica dei fornitori.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

- Controlli di linea;
- Controlli e verifiche requisiti fornitori.

CONTROLLI ESTERNI

- Collegio di revisione AHK;
- Ministero dell'economia tedesco.

5 REATI DI RICICLAGGIO

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce ai reati di riciclaggio. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

5.1 Ipotesi di reato

AHK nello svolgimento della propria attività potrebbe commettere i seguenti reati:

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tali reati, che possono avere valenza nazionale e/o transnazionale, si configurano ogniqualvolta si possa rientrare, anche in via indiretta, nell'ambito del favoreggiamento delle organizzazioni criminali, attuato tramite la facilitazione del riciclaggio di fondi di provenienza illecita o il concorso nel finanziamento alle organizzazioni stesse, a causa dell'omissione degli opportuni controlli sulla persona disponente e beneficiaria dell'operazione nonché sulla natura stessa dell'operazione.

5.2 Individuazione delle attività a rischio

Tenuto conto dell'operatività di AHK costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto la seguente attività:

- Acquistare merce proveniente da un'azione delittuosa
- Omissione di adempimenti che potrebbero dar luogo a reati di natura tributaria, o di altra natura, e alla potenziale contestazione del reato di autoriciclaggio

5.3 Individuazione delle funzioni coinvolte

Tenuto conto dell'operatività di AHK le Funzioni ritenute più specificamente a rischio sono:
Gestione Amministrativa, contabile e fiscale.

5.4 Presidi organizzativi

I presidi organizzativi posti in essere da Camera e che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

- Codice Etico
- Processo degli acquisti.

PROCEDURE

Procedure gestione antiriciclaggio

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

Controlli di linea

6 REATI COMMESSI CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

La presente "Parte Speciale" del Modello Organizzativo si riferisce ai reati commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, estesa,

oltre che al Personale presente e alle ditte appaltatrici che svolgono il proprio lavoro presso gli uffici di AHK.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

6.1 Ipotesi di reato

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali gravi o gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.) commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Tale reato si configura nel caso in cui vengano commessi delitti con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

6.2 Individuazione delle attività di rischio

Tenuto conto dell'organizzazione e dell'attività di AHK costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto le seguenti attività:

Gestione delle misure, dei presidi e degli adempimenti previsti dal D. Lgs.81/08.

6.3 Individuazione delle funzioni coinvolte

Tenuto conto dell'operatività di AHK le Funzioni ritenute più specificamente a rischio sono:

- Datore di lavoro
- Responsabile della Sicurezza
- Ufficio Gestione Risorse Umane

6.4 Presidi organizzativi

I presidi organizzativi posti in essere che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

- Codice Etico
- DVR e relativi allegati (soggetto a revisione annuale; nel documento sono analizzati i possibili rischi connessi allo svolgimento delle attività lavorative nei diversi luoghi di lavoro, con la descrizione dei criteri di valutazione adottati e, per ogni rischio individuato, sono descritte le misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate)
- DVR da stress lavoro correlato
- DVR delle lavoratrici madri

PROCEDURE

- nomine RSPP, Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori, Datore di Lavoro
- piano di emergenza ed evacuazione

- Programma informazione e formazione del personale in materia antincendio e di primo soccorso
- verbalizzazione riunioni periodiche RSPP, Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori, Datore di Lavoro
- elenco attrezzature e mezzi
- sistema di comunicazione e di allarme antincendio e antintrusione

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

- Controllo da parte del Responsabile della Sicurezza
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

CONTROLLI ESTERNI

- Ispettorato del Lavoro
- Medico competente
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (in sigla RSPP)

7 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce a delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

7.1 Ipotesi di reato

Art.171 [Legge 22 aprile 1941, n. 633]

La fattispecie è applicabile qualora, salvo quanto disposto dall'art. 171-*bis* e dall'articolo 171-*ter*, chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
 - mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

- in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

7.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Questi reati presentano una limitata applicabilità alle attività svolte da AHK. L'unica attività sensibile risulta essere quella di acquisto e distribuzione abusiva di materiale audio-visivo o assimilato o per il quale non si sia ottemperato agli obblighi SIAE con la possibilità di commissione dei reati di cui agli articoli 171 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, ovvero nel caso di installazione di procedure o applicativi informatici senza dar corso al pagamento delle relative licenze d'uso ove siano previste.

7.3 Individuazione delle funzioni coinvolte

I sistemi IT e la relativa manutenzione rientrano nell'ambito di supporto fornito dalla Camera.

7.4 Presidi organizzativi

I presidi organizzativi posti in essere che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

- Codice Etico
- Regolamento per l'utilizzo del materiale didattico
- Sistema gestione qualità – Processo IT

PROCEDURE

Procedure del SGQ

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

Controlli di linea

8 REATI AMBIENTALI

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce ai cosiddetti reati ambientali. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

8.1 Ipotesi di reato

La fattispecie si configura nel caso in cui vengano commessi reati di natura ambientale quali:

- distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti;
- tratta di specie in estinzione;
- scarico acque reflue;
- gestione dello smaltimento dei rifiuti;
- inquinamento di suolo, sottosuolo, acque;

- emissioni in atmosfera
- sostanze lesive dell'ozono;
- inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di "sostanze inquinanti");
- Inquinamento e disastro ambientale;
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Omessa bonifica.

Più precisamente i reati che devono essere valutati in ambito societario sono i seguenti:

Art. 256 D. Lgs. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;

Art. 259 D. Lgs. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti;

Art. 260 D. Lgs. 152/2006 – Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti;

Art. 9 D. Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento colposo;

Art. 452-bis c. p. - Inquinamento ambientale

8.2 Individuazione delle attività di rischio

Tenuto conto dell'operatività di AHK costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto lo smaltimento delle apparecchiature elettroniche/informatiche (monitor, pc, cellulari), quello dei toner di stampanti e fotocopiatrici e la gestione di ristrutturazioni di immobili di proprietà (in caso di smaltimento di rifiuti pericolosi).

8.3 Individuazione delle funzioni coinvolte

L'operatività è esternalizzata alla Camera.

9 REATI TRIBUTARI

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce ai reati tributari. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

9.1 Ipotesi di reato

Il 19 dicembre 2019 è entrata in vigore la Legge n. 157/2019 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" che ha previsto l'inserimento nel Decreto delle seguenti fattispecie previste dal d.lgs.74/2000:

- Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art.2)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3)
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art.8)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11).

9.2 Individuazione delle attività di rischio

Costituiscono situazioni di particolare attenzione in riferimento alle suddette fattispecie di reato le seguenti attività:

- Predisposizione delle dichiarazioni dei redditi
- Pagamento delle imposte

9.3 Individuazione delle funzioni coinvolte

A fronte di tali attività, le Aree di AHK ritenute più a rischio sono quelle relative a:

- Contabilità e bilancio

9.4 Presidi organizzativi

I presidi organizzativi posti in essere da AHK che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

- Codice Etico;
- Poteri di firma dei Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori e relativi controlli gerarchici e funzionali;
- Deleghe e poteri di spesa definiti;
- Normativa civilistica e fiscale vigente.

PROCEDURE

- Procedure del SGQ;
- Procedura Bilancio.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

Controlli di linea

CONTROLLI ESTERNI

- Collegio di revisione AHK;
- Ministero dell'economia tedesco.

ALLEGATO: Criteri per la classificazione dei soggetti come pubblici o privati

Obiettivo della presente nota esplicativa è quello di indicare dei criteri generali per la classificazione dei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al Codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Si riepilogano qui di seguito i caratteri distintivi degli enti della Pubblica Amministrazione.

Ente della Pubblica Amministrazione: Qualsiasi Ente che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Pubblica Amministrazione: Tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione i seguenti enti o categorie di enti:

1. Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - 2.1. Ministeri;
 - 2.2. Camera e Senato;
 - 2.3. Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - 2.4. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - 2.5. Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas;
 - 2.6. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - 2.7. Consob;
 - 2.8. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - 2.9. Agenzia delle Entrate;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - 8.1. INPS;
 - 8.2. CNR;
 - 8.3. INAIL;
 - 8.4. INPDAl;
 - 8.5. INPDAP;
 - 8.6. ISTAT;
 - 8.7. ENASARCO;
 - 8.8. IVASS;

9. ASL
10. Enti e Monopoli di Stato;
11. RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D. Lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

Pubblico Ufficiale: Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Pubblica funzione amministrativa: Funzione amministrativa: disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi; caratterizzata da: formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Pubblici Ufficiali stranieri: Qualsiasi persona che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero; qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un paese straniero o per un Ente pubblico o un’impresa pubblica di tale Paese; qualsiasi funzionario o agente di un’organizzazione internazionale pubblica.

Norme di diritto pubblico: Norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.

Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica. In particolare, l’art. 358 c.p. recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato –così come la “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico, tuttavia, senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’Ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell’incaricato di pubblico servizio sono sintetizzati nel seguente specchio:

Incaricati di Pubblico Servizio → Coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio

Pubblico servizio → Un’attività:

- disciplinata da norme diritto pubblico;
- caratterizzata dalla mancanza di poteri di natura deliberativa, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa), e
- non può mai costituire Pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.